

**CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23
DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11 COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 45
DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203.**

MANTOVA, addì, 20 dicembre 2015

TRA

per la quale
parte interviene il/la sig./sig.ra

in qualità di legale rappresentante (di seguito, per brevità, Parte
Concedente), assistita per sua espressa e manifesta richiesta, dal sig.

in rappresentanza di Confederazione Italiana Agricoltori Mantova *Est Lombardia*

E

sede
legale in per la quale parte
interviene il/la sig./sig.ra

in
qualità di legale rappresentante (di seguito, per brevità, Parte Affittuaria), assistita per
sua espressa e manifesta richiesta, dal sig. in rappresentanza di
Coldiretti ufficio zona Mantova

PREMESSO

- che la parte concedente è proprietaria di terreni identificati al Catasto Terreni come segue, di cui intende concedere in affitto, con il presente contratto, la superficie sotto descritta:

Comune	Istat	Sez.	Fgl.	Part.	Sub.	RD(€)	RA(€)	Sup.(Ha)
MANTOVA	E897	95	20			65.09	71.90	0.7328
MANTOVA	E897	95	2			4.98	0.50	0.3214
MANTOVA	E897	95	33			83.23	91.99	0.9670
MANTOVA	E897	95	58			39.27	33.47	0.3950

per una superficie concessa complessiva di 2,4162 Ha.

- che le parti, tramite la fattiva assistenza dei sopra indicati rappresentanti sindacali, nella piena consapevolezza dei rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla normativa in materia di contratti di affitto agrario, intendono stipulare il presente contratto di affitto per l'esercizio delle attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile disciplinato

dalle seguenti condizioni, in deroga alla disciplina vigente in materia di contratti agrari, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 come sostituito dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

- che la validità delle intese raggiunte per effetto della stipula del presente contratto è riconosciuta dagli articoli 23 e 29 della citata legge n.11 del 1971 nonché dagli articoli 45 e 58 della citata legge n. 203 del 1982;

TANTO PREMESSO

Le parti, come sopra assistite, contrattano, pattuiscono e stipulano quanto segue:

Art. 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) La parte concedente affitta i terreni come descritti in premessa alle condizioni ed ai patti di seguito riportati. La parte affittuaria accetta le condizioni ed i patti di seguito formulati e dichiara di conoscere i terreni e di ritenerli idonei all'esercizio delle attività agricole.

Art. 3) La durata del contratto, in deroga agli articoli 1 e 22 della legge n. 203 del 1982, viene concordemente fissata con inizio dal 15 dicembre 2015 e scadenza al 30 novembre 2020 senza alcuna necessità di disdetta, che si intende data ora ed accettata per allora, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 203 del 1982.

Alla scadenza, la parte affittuaria dovrà restituire improrogabilmente i beni oggetto del presente contratto nella piena disponibilità della parte concedente, che potrà pertanto ritornare in possesso dei beni, senza che la parte affittuaria abbia nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto di affitto esistito e fatta salva la raccolta degli eventuali frutti pendenti.

Art. 4) Ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 203 del 1982, alla scadenza del presente contratto la parte affittuaria ha diritto di esercitare la prelazione nel caso in cui la parte concedente intenda concedere in affitto i terreni a terzi, secondo le condizioni ed i termini ivi previsti.

Art. 5) Il canone di affitto viene complessivamente stabilito per l'intera durata del presente contratto in € 7.500,00 da pagarsi secondo le modalità e nei termini di seguito indicati: il canone annuo è commisurato in Euro 1.500,00. Da pagarsi entro l'11 novembre di ogni annata agraria.

Il canone come sopra quantificato non è soggetto ad adeguamento per l'intera durata del presente contratto.

Art. 6) In applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 203 del 1982, l'eventuale mancato pagamento del canone sopra pattuito per almeno una annualità costituisce grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto nel rispetto delle procedure previste dalla citata disposizione di legge.

Art. 7) La parte affittuaria si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia; si obbliga a curare la coltivazione dei terreni oggetto di affitto secondo le regole della buona tecnica agraria, nonché a rispettare gli obblighi inerenti alla normale e razionale coltivazione dei terreni stessi. La parte affittuaria ha, altresì, l'obbligo della perfetta conservazione dei confini di tutti i terreni oggetto del presente contratto, obbligandosi a comunicare immediatamente alla parte concedente qualunque modifica degli stessi operata da terzi.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 203 del 1982.

Art. 8) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 203 del 1982, è fatto divieto alla parte affittuaria di sub affittare, di concedere ad altri il godimento di tutti o parte dei terreni per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di cedere ad altri il presente contratto.

Il mancato rispetto di quanto sopra previsto è causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 203 del 1982.

Art. 9) La parte affittuaria potrà eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi previa autorizzazione scritta della parte concedente, purché non sia modificata la destinazione agricola del fondo nel rispetto della legge n. 203 del 1982 e delle leggi vigenti in materia urbanistica, edilizia ed ambientale. La parte affittuaria che ha eseguito le opere secondo quanto sopra previsto ha diritto all'indennità di cui all'articolo 17 della legge n. 203 del 1982. Gli interventi realizzati in violazione di quanto sopra pattuito restano a beneficio del fondo senza che la parte affittuaria possa pretendere la predetta indennità o qualsiasi altro diritto eventualmente previsto in proposito dalla normativa vigente.

LE SPESE RELATIVE AL CANONE IRRIGUO SONO A CARICO DEL CONDUTTORE.

Art. 10) In caso di risoluzione incolpevole del presente contratto alla parte affittuaria sarà riconosciuto l'indennizzo di cui all'articolo 43 della legge n. 203 del 1982.

Art. 11) La parte affittuaria dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative all'utilizzo dei beni concessi in affitto nonché il rischio dei mancati raccolti derivanti da avversità atmosferiche.

Art. 12) Le imposte sui terreni oggetto del presente contratto sono ripartite come segue: la parte concedente è tenuta a dichiarare il reddito dominicale; la parte affittuaria il reddito agrario.

Art. 13) Il presente contratto è soggetto a registrazione nei termini e secondo le modalità di calcolo dell'imposta previste dalla vigente normativa. La registrazione è a carico DELLE PARTINELLA GIUSTA META'.

Art. 14) Ogni modificazione del presente contratto dovrà essere stipulata per iscritto con l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 11 del 1971 come sostituito dall'articolo 45 della legge n. 203 del 1982.

Art. 15) Il presente contratto viene accettato dalle parti con promessa di tenere fede agli impegni assunti. Le Organizzazioni professionali agricole sono intervenute nella predisposizione del presente contratto attraverso l'assistenza prestata alle parti contraenti dai soggetti sopra indicati i quali sottoscrivono unitamente alle parti il presente atto e ne confermano la validità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 come sostituito dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Il presente contratto è in esenzione di bollo ai sensi dell'articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, così come corretta ed integrata dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Letto, confermato e sottoscritto alla data di cui sopra dalle parti per integrale accettazione.

La Parte Concedente



La Parte Affittuaria



I rappresentanti delle Organizzazioni Prof
ricole

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMN UT MANTOVA

INTERR.NE RICHIESTA DI REGISTR.NE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 236 SERIE 3T

CONTRATTO RLI TELEMATICO ID. TELEM: TNH16T000236000UC
 STIPULATO IL 20/12/2015 E REGISTRATO IL 13/01/2016
 RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
 RELATIVO A: T1-AFFITTO DI FONDO RUSTICO

DATI DEL CONTRATTO:

DURATA DAL 15/12/2015 AL 30/11/16
 CORRISPETTIVO PER L'INTERA DURATA

(N.PAG. 4 N.COPIE 1)
 7.500

SOGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO:

001 A
 002 B

(A) LOCATORE (B) CONDUTTORE (*) CODICE FISCALE ERRATO OD OMESSO

DATI CATASTALI:

IMM. 001	COD.CAT: E897	SEZ.URB:	FOGLIO: 95	PARTIC: 20	SUB:
	T/U: T	I/P: P			
	COMUNE DI MANTOVA (MN)				
	LOCALITA' N.A. 25				
	RENDITA EURO		65,09		
IMM. 002	COD.CAT: E897	SEZ.URB:	FOGLIO: 95	PARTIC: 2	SUB:
	T/U: T	I/P: P			
	COMUNE DI MANTOVA (MN)				
	LOCALITA' N.A. 25				
	RENDITA EURO		4,98		
IMM. 003	COD.CAT: E897	SEZ.URB:	FOGLIO: 95	PARTIC: 33	SUB:
	T/U: T	I/P: I			
	COMUNE DI MANTOVA (MN)				
	LOCALITA' N.A. 25				
	RENDITA EURO		83,23		
IMM. 004	COD.CAT: E897	SEZ.URB:	FOGLIO: 95	PARTIC: 58	SUB:
	T/U: T	I/P: I			
	COMUNE DI MANTOVA (MN)				
	LOCALITA' N.A. 25				
	RENDITA EURO		39,27		

- SEQUE -

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMN UT MANTOVA

DATI DEL PAGAMENTO:

PER IL PRESENTE CONTRATTO, L'ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO
PRESSO L'AZIENDA 06230 CAB/SPORTELLO 11503 DELLE SEGUENTI SOMME
RELATIVE ALL'INTERA DURATA RISULTA: ESEGUITO

IMPOSTA DI REGISTRO	67,00
IMPOSTA DI BOLLO	0,00
SANZIONI IMPOSTA DI REGISTRO	8,04
SANZIONI IMPOSTA DI BOLLO	0,00
INTERESSI IMPOSTA DI REGISTRO	0,00
INTERESSI IMPOSTA DI BOLLO	0,00

TOTALE	75,04